

Legge 27 ottobre 1988, n. 470

Anagrafe e censimento degli italiani all'estero

Decreto del presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero

Legge 27 maggio 2002, n. 104

Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470



Circolare Miacel n. 12 del 26 giugno 1990

AIRE - Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero

Circolare Miacel n. 21 del 31 ottobre 1990

Legge 27 ottobre 1988, n. 470. Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero

Circolare Miacel n. 5 del 4 febbraio 1991

Legge 27 ottobre 1988, n. 470. Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero

Circolare Miacel n. 16 del 18 maggio 1991

AIRE - Ulteriori note esplicative concernenti la gestione dei dati dei cittadini italiani residenti all'estero nelle fasi preliminari, successive ed in gestione ordinaria

Circolare Miacel n. 2 del 7 febbraio 1992

Istruzioni per la compilazione dei modelli AIRE02 e AIRE03

Circolare Miacel n. 7 del 19 maggio 1995

Legge 27 ottobre 1988, n. 470. Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero. Problematiche inerenti la gestione

Circolare Miacel n. 13 del 23 giugno 1999

Vigilanza sulla gestione dell'AIRE. Problematiche



Circolare Miacel n. 2 del 19 febbraio 2002

Rilascio carta d'identità ai cittadini italiani residenti all'estero

Circolare telegrafica n. 12 del 10 giugno 2002

Anagrafe degli italiani all'estero: nuovo programma di gestione e trasmissione dati

Circolare telegrafica n. 13 del 25 giugno 2002

Anagrafe degli italiani all'estero: nuovo programma di gestione e trasmissione dati

Circolare n. 22 del 14 ottobre 2002

Istituzione dell'Elenco degli italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5 della legge n. 459/2001. Ruolo degli Uffici territoriali del Governo. Chiarimenti e precisazioni ai Comuni in merito al nuovo programma per la gestione informatizzata dell'AIRE

Circolare n. 29 del 20 dicembre 2002

Indicazioni sugli aggiornamenti funzionali della procedura ANAG-AIRE per la trasmissione telematica dei dati via web-mail

Circolare n. 3 del 27 gennaio 2003

Allineamento degli schedari consolari con l'AIRE centrale



Circolare n. 4 del 3 febbraio 2003

Schede di famiglia: variazioni di indirizzo

Circolare n. 10 del 5 marzo 2003

Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini italiani residenti all'estero. Certificato di cittadinanza

Circolare n. 9 del 17 aprile 2003

Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - Legge 16 gennaio 1992, n. 15

Circolare n. 21 del 31 luglio 2003

Aggiornamento dell'AIRE centrale con l'utilizzo delle nuove tecnologie "Anag-Aire" e Bakbone Aire

Circolare n. 2 del 15 gennaio 2004

Cancellazione AIRE

Circolare n. 8 del 27 febbraio 2007

AIRE - Estensione controlli informatici



Direttiva del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri del 5 giugno 2007

Disciplina sul rilascio e rinnovo della carta di identità, da parte degli Uffici consolari, a favore dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro AIRE

Circolare n. 34 del 25 giugno 2007

Disciplina sul rilascio e rinnovo della carta di identità, da parte degli Uffici consolari, a favore dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro AIRE

Circolare n. 35 del 27 giugno 2007

AIRE - Estensione controlli informatici



I testi delle leggi e delle circolari, tutti gli aggiornamenti del software ANAG-AIRE e i manuali sono disponibili sul sito internet del Ministero dell'interno

www.servizidemografici.interno.it

<http://infoaire.interno.it>



Anagrafe degli Italiani Residenti Estero



E' lo schedario che raccoglie le **schede individuali** e le **schede di famiglia** relative a cittadini italiani che hanno la propria dimora abituale all'estero, con esclusione di:

- Cittadini che si recano all'estero per un periodo inferiore ai dodici mesi o per occupazioni stagionali;
- Dipendenti di ruolo dello Stato, in servizio all'estero, e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna di cui alla legge 9 agosto 1967, n. 804;
- Militari in servizio presso uffici e strutture della NATO.



Le iscrizioni nell'A.I.R.E. avvengono a seguito di:

- Espatrio
 - Residenza all'estero
 - **Nascita** (*registrata o trascritta allo Stato Civile*)
 - **Trasferimento da un'altra A.I.R.E.**
 - Reiscrizione da irreperibilità
 - **Acquisto della cittadinanza italiana**
- Esistenza giudizialmente dichiarata




Per poter effettuare l'iscrizione nell'A.I.R.E. è necessario avere conoscenza di **tutte** le seguenti notizie anagrafiche:

- **Cognome e nome**
- **Data e luogo di nascita** (*Comune o territorio estero*)
- **Comune italiano e relativa sigla di provincia di registrazione o trascrizione dell'atto di nascita**
- **Estremi della registrazione o della trascrizione dell'atto** (*numero, parte, serie e anno*)



Qualora pervenissero dichiarazioni prive di qualcuna delle notizie precedenti ed il Comune non fosse in grado di integrarle, l'ufficiale d'anagrafe **non potrà** perfezionare le iscrizioni all'A.I.R.E. ma farà immediata richiesta delle notizie mancanti agli Uffici Consolari e questi ultimi provvederanno ad inviarle



tempestivamente.

Circolare MIACEL n. 12 del 26 giugno 1990



La non correttezza / completezza dei seguenti dati genera errori formali (che non danno luogo a scarto):

- L'anno di espatrio
- Il Comune / territorio di provenienza
- La data di arrivo nella circoscrizione consolare
- Data di iscrizione all'AIRE
- Il codice dello stato civile
- La data di variazione dello stato civile
- Il comune o territorio in cui si verifica la variazione dello stato civile
- Il comune di registrazione dell'atto di variazione dello stato civile
- L'anno di registrazione dell'atto di variazione dello stato civile
- Il titolo di studio
- La condizione lavorativa, professionale ed il settore di attività
- L'ente pensionistico
- Il codice fiscale
- La data di aggiornamento e l'iniziativa di aggiornamento



La non correttezza / completezza dei seguenti dati invece provoca **lo scarto dall'AIRE**:

- Il codice del Comune di iscrizione
- Il codice di iscrizione Aire
- Il codice della famiglia
- Il cognome, il nome ed il sesso
- L'iniziativa ed il motivo di iscrizione
- Il codice di individuazione del Comune di iscrizione
- La data di nascita, il luogo di nascita, il Comune o territorio di nascita
- Il Comune o territorio di registrazione dell'atto di nascita e l'anno
- Il diritto di voto
- Il codice del consolato di residenza e del territorio estero di residenza
- L'indirizzo



Presupposto per l'iscrizione in A.I.R.E. è il possesso della cittadinanza italiana.

Il problema sorge per i cittadini nati all'estero da genitori italiani per i quali manca l'atto di nascita che possa comprovare l'acquisto della cittadinanza per nascita.

Al riguardo **non può prescindersi dall'acquisizione di tale documento** per l'iscrizione in A.I.R.E., considerato che il problema si riproporrebbe in occasione dell'iscrizione nelle liste elettorali ed al momento della formazione del relativo fascicolo e dell'acquisizione della necessaria documentazione, tra cui il certificato di nascita e quello di cittadinanza.

Circolare MIACEL n. 7 del 19 maggio 1995



I cittadini che trasferiscono la loro residenza all'estero devono dichiararlo all'ufficio consolare entro novanta giorni dall'arrivo.

La dichiarazione deve essere presentata dall'interessato o da persona legittimata.



L'iscrizione a seguito di espatrio **decorre**:



- Dalla data della **dichiarazione** di trasferimento della residenza all'estero resa al Comune di ultima residenza in Italia, se entro 90 giorni dall'arrivo nella circoscrizione consolare è stata resa dichiarazione al Consolato;
- Dalla data di **ricezione** da parte del Comune della comunicazione del Consolato negli altri casi.



marzo
5
2011

Presentazione di dichiarazione di trasferimento della residenza all'estero e compilazione del modello APR/4



marzo
23
2011

Espatrio (arrivo nella Circonscrizione Consolare)

giugno
21
2011

Termine entro cui presentare al Consolato la richiesta di iscrizione all'A.I.R.E.



marzo
4
2012

Termine entro cui, da parte del Consolato, deve pervenire al Comune la richiesta di iscrizione all'A.I.R.E., con modello Cons/01



L'eventuale dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero resa al Comune di ultima residenza in Italia, se non seguita entro 90 giorni dalla dichiarazione al Consolato comporta che la cancellazione dall'A.P.R. verrà effettuata per **irreperibilità accertata** e non già per emigrazione definitiva all'estero, con conseguente segnalazione al Prefetto.

Circolare MIACEL n. 12 del 26 giugno 1990

Se nel termine di un anno dalla dichiarazione resa dall'interessato non è giunta alcuna comunicazione da parte del Consolato, né l'interessato è reperibile nell'ambito comunale, lo stesso andrà **cancellato per irreperibilità**.

Circolare MIACEL n. 16 del 18 maggio 1991



Le iscrizioni nell'A.I.R.E. - per motivi diversi dal trasferimento della residenza all'estero - **hanno decorrenza:**



- L'iscrizione per **nascita** o per **acquisto della cittadinanza** decorre dalla data della registrazione o della trascrizione dei relativi atti di stato civile;
- L'iscrizione per altri casi (**trasferimento da altra A.I.R.E., reinscrizione da irreperibilità**) decorre dalla data di ricezione della richiesta o della comunicazione presentata al Consolato, oppure dalla data della richiesta se questa è stata presentata direttamente al Comune.



L'iscrizione nell'A.I.R.E. comporta anche l'attribuzione di un numero distintivo della famiglia anagrafica A.I.R.E. così strutturato:



Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono **compresi** nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o **nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero**.

Articolo 4, decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223

Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita.

La domanda diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente autorità consolare e deve contenere l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore è iscritto.

L'accoglimento della domanda produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune.

Articolo 11, decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223



I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali, **votano nella circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere e per i referendum abrogativi e costituzionali.**



Votano per corrispondenza.

Possono esercitare il diritto di voto in Italia previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

Articolo 1, legge 27 dicembre 2001, n. 459



In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare **entro il 31 dicembre** dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, può esercitare l'opzione **entro il decimo giorno** successivo all'indizione delle votazioni.

Almeno **trenta giorni** prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'Interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia.

Articolo 4, legge 27 dicembre 2001, n. 459



Le cancellazioni dall'A.I.R.E. avvengono a seguito di:

- Rimpatrio
- Morte *(registrata o trascritta allo Stato Civile)*
- Trasferimento in un'altra A.I.R.E.
- Irreperibilità presunta
- Perdita della cittadinanza italiana



La cancellazione **per irreperibilità presunta** viene effettuata, **salvo prova contraria**, nei seguenti casi:

- Trascorsi cento anni dalla nascita
- Dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo
- Quando risulti inesistente l'indirizzo estero
- A seguito del mancato recapito della cartolina avviso in occasione delle ultime due consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno *(esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nell'Unione europea ed escluse le consultazioni referendarie locali)*



La cancellazione dall'A.I.R.E. **decorre**:



- In caso di rimpatrio dalla **data della dichiarazione** al Comune di nuova residenza o dalla data del provvedimento di cancellazione d'ufficio;
- In caso di trasferimento in altra A.I.R.E. dalla **data di decorrenza** dell'iscrizione nella nuova A.I.R.E.;
- In caso di perdita della cittadinanza, dalla **data della perdita** della cittadinanza stessa;
- In caso di morte dalla **data del decesso** (*anche se potrà essere perfezionata solo a seguito dell'iscrizione o della trascrizione del relativo atto di stato civile*).



La cancellazione dall'A.I.R.E. per irreperibilità **decorre**:




- Dalla data del **secondo censimento** senza rilevazione
- Dalla data del **compimento del centesimo anno** di età;
- Dalla data di **ricevimento** della seconda cartolina avviso non ritirata.



I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reinscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e nelle liste elettorali.

Nel caso in cui i cittadini cancellati per irreperibilità abbiano optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.

Legge 27 maggio 2002, n. 104, articolo 1, commi 2 e 3



Le richieste di trasferimento ad altra A.I.R.E. così come gli aggiornamenti di notizie anagrafiche non possono essere effettuati d'ufficio ma solo a seguito di richiesta dell'interessato o di persona legittimata.



L'Ufficiale d'Anagrafe rilascia, per gli iscritti nell'A.I.R.E., a chiunque ne faccia richiesta:

- Il **certificato di residenza** (di iscrizione nell'A.I.R.E.)
- Il **certificato di stato di famiglia**



Tutti i certificati devono indicare:

- Cognome e nome
- Data e luogo di nascita
- Gli estremi dell'iscrizione o della trascrizione dell'atto di nascita (*numero, parte, serie, anno*)
- L'indicazione dell'iscrizione nell'A.I.R.E.
- La circoscrizione consolare di residenza e l'indirizzo all'estero

Gli Uffici consolari non possono rilasciare certificati anagrafici



Competente al rilascio della carta di identità è il comune di residenza.

Agli italiani residenti all'estero si applica analogicamente la normativa generale e, pertanto, i comuni sono tenuti al rilascio della carta di identità anche agli iscritti nell'A.I.R.E.

Sulla carta di identità sarà comunque indicata la località estera di residenza.



Circolare MIACEL n. 2 del 19 febbraio 2002


Dal **1° giugno 2007** la carta di identità è **rilasciata anche dai Consolati**

(Articolo 1, comma 1319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)



AIRE

IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA'



Il Consolato richiede al Comune di iscrizione AIRE il "nulla-osta" al rilascio o rinnovo, comunicando:

- Cognome, nome, data e luogo di nascita
- Gli estremi dell'atto di nascita
- L'indirizzo e la località estera di residenza dichiarati dall'interessato
- Lo stato civile (se espressamente dichiarato dall'interessato)
- Il numero della carta di identità scaduta (ovvero l'indicazione dell'avvenuto smarrimento o furto)

Il Comune risponde al Consolato (entro tre giorni lavorativi a mezzo fax o posta elettronica) confermando la veridicità dei dati comunicati, ovvero integrandoli e rettificandoli (in caso di necessità)

Il Consolato comunica al Comune gli estremi della carta di identità rilasciata

Il Comune provvede all'annotazione delle carte di identità rilasciate dai Consolati



AIRE

IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' - VARIAZIONI ANAGRAFICHE



Qualora i dati trasmessi con la richiesta di nulla-osta -autocertificati dall'interessato - siano diversi da quelli presenti nell'AIRE comunale, dovrà essere effettuato il riscontro con le generalità risultanti sull'atto di nascita.

Per quanto riguarda la verifica di eventuali discordanze tra

- l'indirizzo autocertificato e
- l'Ufficio consolare che ha richiesto il nulla osta


e quanto contenuto nell'ultimo aggiornamento AIRE, l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà provvedere a registrare nell'AIRE la variazione di indirizzo, residenza e/o Ufficio consolare con la richiesta di nulla-osta, senza attendere un modello CONS/01 di variazione.

(Circolare n. 34/2007)



AIRE

LE COMUNICAZIONI AI CONSOLATI



Lo scambio di informazioni tra Comuni e Consolati è essenziale per la corretta gestione dell'A.I.R.E.

Anche se non espressamente previsto dalla normativa vigente è opportuno che i Comuni provvedano ad informare i Consolati (*anche con semplice scambio epistolare*) in particolare in caso di rimpatrio o di trasferimento ad un'altra A.I.R.E.

Circolare MIACEL n. 7 del 19 maggio 1995



AIRE

LE COMUNICAZIONI AGLI ISCRITTI



Fatte salve le comunicazioni di inizio e conclusione di procedimento previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il compimento di alcuni provvedimenti prevede che ne sia data notizia agli interessati mediante **notifica** (se del caso **all'indirizzo estero**):

- in caso di iscrizione effettuata in base a comunicazione d'ufficio da parte di un Consolato;
- in caso di rimpatrio e/o residenza in Italia accertata d'ufficio;
- in caso di perdita della cittadinanza italiana, su comunicazione di un Ufficio Consolare o accertata d'ufficio.



AIRE

LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'AIRE

Per la gestione dell'A.I.R.E. non devono più essere compilati ed utilizzati i modelli AIRE/01, AIRE/02 ed AIRE/03 ma tutto viene gestito informaticamente con il software ANAG - AIRE predisposto dal Ministero dell'interno.

Era stata inizialmente prevista, con cadenza bimestrale, la trasmissione degli archivi aggiornati dell'A.I.R.E. su supporto magnetico (floppy disk o cd-rom), direttamente al Ministero informando per conoscenza l'Ufficio territoriale del Governo di appartenenza.

Ora la trasmissione dei dati avviene a mezzo web-mail (posta elettronica).



AIRE

LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'AIRE

E-Aire

E' attivo all'indirizzo

<http://webaire.interno.it/aire/eAire.jsp>

un nuovo servizio definito "E-Aire" fornito dal Ministero dell'interno

